

# proposta di legge n. 241

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 26 maggio 2008*

-----

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SPETTACOLO

-----

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire agli enti locali, agli operatori del settore e agli stessi cittadini, un quadro di riferimento chiaro e coerente in materia di spettacolo dal vivo e riprodotto, colmando un vuoto legislativo e normativo che si protrae da molti anni e che non può più perdurare, anche in considerazione della costante e significativa riduzione delle risorse destinate ad un settore ritenuto strategico per lo stesso sviluppo socio-economico del nostro territorio.

La legge che disciplina il settore della musica a livello nazionale risale al 1967 (legge 14 agosto 1967, n. 800 "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali"), mentre per la prosa non sono ancora state emanate specifiche norme di riferimento; risale al 1985 la legge che istituisce il fondo unico per lo spettacolo (legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo"), regolato successivamente con decreti attuativi che restano comunque strumenti inadeguati per un corretto governo del settore. Per quanto concerne il cinema il riferimento normativo statale è costituito invece dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche" che, oltre alla generica facoltà di promuovere e sostenere la diffusione della cultura cinematografica, assegna alle Regioni la sola facoltà di dettare norme per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e la ristrutturazione delle sale cinematografiche.

Nelle Marche le leggi regionali cui ancora oggi si fa riferimento per l'attività di sostegno dello spettacolo sono la l.r. 13 luglio 1981, n. 16 "Promozione delle attività culturali", la l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali", ad essa correlata, e la l.r. 4 giugno 1996, n. 20 "Interventi della Regione a favore dell'associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche". A questi dispositivi si sono aggiunti nel corso del tempo altri provvedimenti costituiti in particolare da leggi di bilancio, deliberazioni dell'Assemblea o di Giunta regionale, volti a sostenere le attività di singoli soggetti dello spettacolo o per attuare specifici progetti.

Tali dispositivi sono ormai di fatto superati e non consentono di affrontare in modo adeguato i mutamenti dei sistemi organizzativi e gestionali richiesti per fare fronte ad un progressivo aumento della domanda di attività di spettacolo

e ad una offerta sempre più concorrenziale delle altre regioni.

La proposta di legge regionale di seguito illustrata nei suoi contenuti essenziali ha il suo fondamento nel titolo V della Costituzione, che attribuisce alla Regione poteri concorrenti in materia di programmazione dei servizi culturali, ed è stata redatta in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 dello Statuto regionale.

L'obiettivo principale che si intende perseguire con questo nuovo dispositivo, in una situazione che ha visto diminuire in modo progressivo gli investimenti nel settore della cultura, e che non lascia presagire cambiamenti di rotta per il futuro, è senza dubbio la razionalizzazione della spesa. Ciò al fine di garantire risorse certe a tutti quei soggetti che per volume di spettacolo, quantità di spettatori coinvolti e qualità delle manifestazioni proposte, contribuiscono a tenere alto il prestigio della nostra regione nel panorama culturale italiano e internazionale. Pari attenzione è altresì dedicata alla possibilità di incentivare nuovi progetti che siano in grado di garantire, anche attraverso il ricambio generazionale, la realizzazione e la diffusione mirata di prodotti di qualità, in tutti i settori dello spettacolo.

La promozione e l'organizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, comprendenti teatro, musica, danza, spettacoli di strada e circensi, nonché delle attività del settore cinematografico e audiovisivo, sono demandate all'individuazione di strumenti programmatici attuabili in un ampio periodo con il concorso fattivo di Regione, Province e Comuni, nel rispetto delle relative competenze e funzioni gerarchiche. Si prevede in particolare che la Giunta regionale predisponga un piano pluriennale degli interventi che sia di supporto e riferimento di programmi operativi annuali predisposti e approvati dalla stessa Giunta.

Per rendere più agevole la gestione dei programmi di intervento si dispone l'introduzione di un fondo unico regionale destinato ad accogliere tutte le risorse finanziarie di origine pubblica o privata che afferiscono al settore dello spettacolo. Per quanto concerne lo spettacolo dal vivo è prevista inoltre l'istituzione di un fondo di anticipazione che consentirà alla Regione, appunto, di anticipare alle istituzioni che ne hanno accesso (identificate come soggetti di primario interesse regionale) i crediti per i contributi assegnati dallo Stato.

Con questa legge vengono poste infine le premesse per stabilire criteri certi per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e la trasformazione degli immobili e degli spazi da de-

stinare a sale cinematografiche, in attuazione del d.lgs. 28/2004, che attribuisce alle Regioni questa funzione.

Il testo dell'articolato tiene conto delle osservazioni emerse in fase istruttoria nel corso degli incontri che a partire dal 2006 sono stati promossi coinvolgendo tutti gli operatori dello spettacolo ed i responsabili delle istituzioni e degli enti locali interessati.

La proposta di legge contiene 15 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della legge nel rispetto dei principi dello Statuto regionale e di quanto disposto dalle norme statali di riferimento.

L'articolo 2 individua le funzioni della Regione ai fini della programmazione, coordinamento e controllo dei settori disciplinati dalla legge.

L'articolo 3 attribuisce competenze alle Province in merito alla promozione e sostegno degli interventi relativi alle attività di spettacolo.

L'articolo 4 stabilisce le funzioni dei Comuni ai fini del sostegno alle attività di spettacolo, garantendo il raccordo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e le azioni volte a soddisfare i bisogni delle comunità locali.

Gli articoli 5 e 6 sulla programmazione degli interventi regionali, prevedono l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale di un piano pluriennale dello spettacolo che individua le priorità e le strategie e da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, di un programma operativo annuale che individua, nell'ambito del piano, il riparto delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla legge e i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti da finanziare.

L'articolo 7 definisce i progetti di iniziativa regionale e locale.

L'articolo 8 istituisce l'elenco dei soggetti di primario interesse regionale per lo spettacolo, individuati secondo criteri legati alla qualità e alla quantità delle attività svolte e suddiviso nei due settori dello spettacolo dal vivo e del cinema e audiovisivo.

L'articolo 9 istituisce l'albo regionale dello spettacolo dal vivo allo scopo di creare un quadro dei soggetti dello spettacolo in grado di rispondere ad un elevato standard di qualità.

Gli articoli 10 e 11 prevedono la creazione del fondo unico per lo spettacolo in cui far confluire tutte le risorse finanziarie, di natura pubblica o privata, destinate al settore, all'interno del quale viene istituito un fondo di anticipazione del credito dello spettacolo dal vivo, appunto, per anticipare i finanziamenti statali destinati ai soggetti di primario interesse regionale di cui all'articolo 8 determinandone le modalità e i tempi di restituzione.

L'articolo 12 stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura e all'adeguamento degli immobili e degli spazi per le sale cinematografiche.

L'articolo 13 fissa le disposizioni finanziarie ai fini dell'attuazione della legge.

L'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali che prevedono, in sede di prima applicazione della legge, di iscrivere all'elenco di cui all'articolo 8 della proposta, quei soggetti che la Regione ritiene di primario interesse regionale in quanto già individuati da norme regionali. Inoltre viene previsto, al fine di garantire continuità tra le norme, che gli atti emanati in attuazione delle leggi abrogate dalla presente legge continuano ad essere applicati fino all'adozione di quelli previsti dalla nuove disposizioni.

L'articolo 15 contiene l'elenco delle leggi regionali abrogate.

**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto e in coerenza con le disposizioni statali di principio, disciplina la promozione e l'organizzazione dello spettacolo dal vivo, comprendente teatro, musica, danza, spettacoli di strada e circensi, nonché delle attività del settore cinematografico e audiovisivo.

2. La Regione riconosce lo spettacolo nelle sue diverse manifestazioni quale aspetto fondamentale della cultura in quanto mezzo di espressione, educazione, formazione, aggregazione e sviluppo economico e in particolare:

- a) sostiene i soggetti qualificati di produzione e promozione dello spettacolo e finanzia progetti promossi dagli stessi, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;
- b) cura la diffusione dello spettacolo e ne favorisce la fruizione, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle persone diversamente abili e a quelle socialmente svantaggiate;
- c) promuove lo sviluppo delle diverse tradizioni, generi e forme dello spettacolo dal vivo, nonché delle attività cinematografiche e audiovisive, ponendone a fondamento la qualità artistica e il valore culturale;
- d) agevola l'innovazione organizzativa e gestionale, favorendo lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale e la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;
- e) promuove il rinnovo dei linguaggi, la ricerca e la sperimentazione;
- f) favorisce il ricambio generazionale e garantisce la più ampia partecipazione alle attività dello spettacolo con particolare attenzione rivolta ai giovani;
- g) sostiene e garantisce il confronto con le esperienze nazionali e straniere attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea, perseguendo l'integrazione culturale in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla promozione e protezione della diversità delle espressioni culturali, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005);

- h) assicura la valorizzazione del patrimonio storico e artistico mediante attività di spettacolo;
- i) promuove la realizzazione di azioni di diffusione dello spettacolo anche nei Comuni minori, favorendo il radicamento di iniziative nelle aree meno servite nel territorio regionale al fine di un'equilibrata distribuzione;
- l) promuove la diffusione, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle sale e arene cinematografiche su tutto il territorio regionale;
- m) promuove e valorizza il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
- n) valorizza e promuove il territorio regionale nei confronti del cinema e più in generale del settore audiovisivo, nella doppia valenza di industria produttiva e impresa artistico-culturale.

**3.** La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore concorrono, ciascuno nel proprio ambito, a porre in essere le condizioni per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2.

**4.** Allo scopo di utilizzare in maniera efficace le risorse economiche e organizzative coinvolte, la Regione favorisce la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati di cui al comma 3.

## **Art. 2**

### *(Funzioni della Regione)*

**1.** La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo nei settori di cui alla presente legge e in particolare:

- a) approva ed attua il piano regionale per lo spettacolo e il relativo programma operativo di cui agli articoli 5 e 6;
- b) predispone ed attua i progetti di iniziativa regionale di cui all'articolo 7;
- c) istituisce l'elenco dei soggetti di primario interesse regionale e l'albo dei soggetti dello spettacolo dal vivo di cui agli articoli 8 e 9;
- d) gestisce il fondo unico per lo spettacolo e il fondo di anticipazione del credito allo spettacolo dal vivo di cui agli articoli 10 e 11;
- e) sostiene le attività di spettacolo anche mediante la partecipazione ai soggetti che svolgono attività di particolare rilevanza;
- f) svolge, attraverso l'Osservatorio regionale della cultura, attività di monitoraggio, rilevazione, ricerca, analisi di settore e vigilanza sul perseguimento degli obiettivi programmatici, sull'efficacia dell'intervento regionale e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

- g) crea le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, indirizzando le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche ed organizzative durante tutto il processo produttivo;
- h) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, allo scopo di creare nuove opportunità di lavoro per gli operatori del settore e di concorrere alla piena valorizzazione del territorio marchigiano;
- i) determina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12;
- l) cura la raccolta, catalogazione, conservazione e fruizione del materiale cinematografico e audiovisivo di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello riferito a tematiche o produzioni regionali, anche attraverso l'attività della Mediateca delle Marche di cui all'articolo 8 della l.r. 6 giugno 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale).

2. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea; promuove la diffusione dello spettacolo aderendo a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità della presente legge.

### **Art. 3**

#### *(Funzioni delle Province)*

1. Le Province, tenendo conto della programmazione regionale, promuovono e sostengono le attività di spettacolo. In particolare:
- a) promuovono progetti locali di interesse provinciale e coordinano i progetti di interesse locale;
  - b) individuano i progetti da ammettere a finanziamento ed erogano i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità fissati nel programma operativo di cui all'articolo 6, previa verifica di conformità da parte della Regione;
  - c) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili, con l'assunzione dei relativi oneri;
  - d) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;

- e) promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole;
- f) promuovono la cultura musicale, anche di tipo bandistico e corale, in attuazione della l.r. 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente).

2. Le Province, sulla base della programmazione regionale in materia di formazione professionale, provvedono alla qualificazione, alla formazione e all'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo.

#### **Art. 4**

*(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni, singoli o associati, sulla base della programmazione regionale sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni delle comunità locali; in particolare:

- a) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di loro iniziativa e quelli presentati da soggetti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità fissati dal programma operativo di cui all'articolo 6;
- b) promuovono in accordo con la Provincia la diffusione della cultura dello spettacolo nelle scuole;
- c) promuovono le attività di valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
- d) favoriscono attraverso le loro strutture la distribuzione della produzione musicale, teatrale, della danza;
- e) esercitano le funzioni previste dalla normativa statale e dalla presente legge in materia di promozione e diffusione del cinema di qualità, degli spettacoli di arte varia, di attività circensi e spettacoli viaggianti;
- f) esercitano le funzioni amministrative relative alle sale e arene cinematografiche di cui all'articolo 12.

#### **Art. 5**

*(Piano regionale dello spettacolo)*

1. Il piano regionale dello spettacolo individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nei diversi ambiti dello spettacolo.

2. Il piano regionale dello spettacolo contiene in particolare:

- a) il quadro conoscitivo, l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) le linee di indirizzo e gli obiettivi generali da perseguire;

- c) la quota triennale del fondo di cui all'articolo 10 da destinare al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 8;
- d) gli indirizzi per i progetti regionali e per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, nonché da parte delle Province;
- e) gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
- f) le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza.

**3.** Il piano ha validità per l'arco della legislatura ed è approvato dall'Assemblea legislativa regionale con le modalità della legge di programmazione regionale. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del nuovo.

**4.** Il piano può essere aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario sulla base dell'evolversi delle esigenze di settore.

**5.** La Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa un rapporto sullo stato di attuazione del piano.

#### **Art. 6**

##### *(Programma operativo)*

**1.** Il piano di cui all'articolo 5 si attua attraverso il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro un mese dall'approvazione del bilancio.

**2.** Il programma individua le priorità da conseguire nell'ambito degli indirizzi individuati dal piano di cui all'articolo 5 e contiene, in particolare:

- a) il riparto delle risorse da destinare:
  - 1) alle funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge;
  - 2) al funzionamento ordinario dei soggetti di cui all'articolo 8, stabilito sulla base della rilevanza culturale ed economica dei medesimi, nonché le relative modalità di erogazione;
  - 3) ai progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 8;
  - 4) alle Province per il finanziamento dei progetti locali;
- b) i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui alla lettera a), numeri 3) e 4), nonché per l'erogazione delle risorse medesime;
- c) la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati.

**Art. 7**

*(Progetti di iniziativa regionale e locale)*

1. I progetti di iniziativa regionale riguardano in particolare attività:

- a) di carattere innovativo in grado di produrre servizi, esperienze, metodologie e modelli disseminabili ed esportabili;
- b) finalizzate alla riduzione degli squilibri sociali e territoriali;
- c) che interessano una pluralità di soggetti istituzionali o che investano ampie porzioni del territorio regionale.

2. I progetti locali sono predisposti dagli enti locali e dai soggetti pubblici e privati. L'impiego da parte degli enti locali dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9 è condizione di priorità per la concessione dei contributi regionali.

**Art. 8**

*(Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)*

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia l'elenco dei soggetti di primario interesse regionale distinto nei due settori dello spettacolo dal vivo e del cinema e audiovisivo.

2. Sono iscritti nel settore dello spettacolo dal vivo:

- a) i soggetti operanti nel territorio regionale da almeno un decennio di cui la Regione è socio fondatore o riconosciuti ai sensi di norme statali o regionali per il settore, ai quali la Regione medesima riconosce un ruolo di rilievo nelle seguenti attività di cui ai decreti ministeriali attuativi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo):
  - 1) attività teatrale stabile;
  - 2) teatro di figura;
  - 3) distribuzione, promozione e formazione del pubblico;
  - 4) promozione della danza e perfezionamento professionale;
  - 5) teatri di tradizione;
  - 6) istituzioni concertistico-orchestrale;
  - 7) festival e rassegne;
- b) i Comuni e gli altri soggetti che svolgono attività di lirica ordinaria ai sensi di norme statali per il settore;
- c) le strutture innovative di rete che coinvolgono almeno tre soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9.

3. Sono iscritti nel settore del cinema e dell'audiovisivo i soggetti che:

- a) contribuiscono allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi, ai quali partecipa la Regione;
- b) organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale e ricevono contributi statali;
- c) organizzano circuiti cinematografici che prevedono l'estensione a livello sovraprovinciale e favoriscono la programmazione di film d'essai privilegiando la produzione nazionale ed europea.

4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

### **Art. 9**

*(Albo regionale dello spettacolo dal vivo)*

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia l'albo regionale dello spettacolo dal vivo, distinto per settori, nel quale sono iscritti i soggetti pubblici e privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede principale nel territorio regionale;
- b) documentata attività continuativa di spettacolo, svolta da almeno un triennio;
- c) direzione artistica di comprovata qualificazione culturale e professionale;
- d) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
- e) identità e continuità del nucleo artistico e organizzativo;
- f) progetto artistico-culturale;
- g) osservanza dei contratti collettivi nazionali e aziendali sottoscritti dalle principali sigle sindacali.

2. La Giunta regionale determina le modalità per la tenuta dell'albo e per il suo aggiornamento.

3. La Giunta regionale esercita il controllo sul funzionamento e sull'attività svolta dai soggetti iscritti all'elenco e all'albo, attraverso verifiche periodiche, e qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, la Giunta regionale ne dispone la cancellazione e la revoca delle erogazioni.

### **Art. 10**

*(Fondo unico per lo spettacolo)*

1. E' istituito il fondo unico per lo spettacolo, finalizzato a sostenere e a incrementare le attività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. All'interno del fondo unico è individuato il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 11.

4. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all'articolo 6, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 5.

#### **Art. 11**

*(Fondo di anticipazione  
per il settore dello spettacolo dal vivo)*

1. E' istituito un fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo, finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2.

2. I beneficiari dell'anticipazione regionale:

- a) possono richiedere l'erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 per cento del contributo statale riscosso l'anno precedente e, comunque, non oltre il contributo regionale assegnato per il funzionamento ordinario;
- b) sono tenuti al rimborso dell'anticipazione senza alcun onere d'interesse entro il termine dell'esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni e per la loro restituzione. Definisce altresì le modalità ed i contenuti degli accordi preliminari da sottoscrivere tra la Regione e i soggetti coinvolti.

#### **Art. 12**

*(Cinematografi)*

1. In attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel caso in cui la capienza complessiva della struttura sia compresa tra trecento e cinquecento posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.

2. La Giunta regionale determina le modalità del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui all'articolo 22 del d.lgs 28/2004 e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

### **Art. 13**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le risorse del fondo unico di cui all'articolo 10.

2. Il fondo unico è determinato annualmente, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Il fondo di anticipazione regionale di cui all'articolo 11 viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2009, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'Unità previsionale di base (UPB), fondo unico per lo spettacolo - corrente.

### **Art. 14**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione degli atti attuativi previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le relative disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'elenco di cui all'articolo 8:

a) nel settore dello spettacolo dal vivo: la Fondazione orchestra regionale delle Marche di cui alla l.r. 18 gennaio 1999, n. 2 (Costituzione della Fondazione orchestra regionale delle Marche), l'Associazione marchigiana attività teatrali (AMAT), la Fondazione teatro Stabile delle Marche, l'Associazione Arena Sferisterio, la Fondazione Rossini Opera Festival, la Fondazione Pergolesi Spontini, l'Associazione InTeatro, il Teatro del Canguro, il Teatro Pirata, Musicultura Festival, la Fondazione Teatro delle Muse, il Comune di

Fermo (Teatro dell'Aquila) e il Comune di Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso);

b) nel settore del cinema e dell'audiovisivo: l'Associazione Mediateca delle Marche di cui all'articolo 8 della l.r. 51/1997.

**3.** La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3, è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**4.** Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

**5.** I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e sugli aiuti de minimis.

**Art. 15**  
*(Abrogazioni)*

**1.** Sono abrogate le seguenti leggi regionali:  
a) 13 luglio 1981, n. 16 (Promozione delle attività culturali);

b) 4 giugno 1996, n. 20 (Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche).